

(sessantottomilasettecentocinquantasei/11) oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo.

In via istruttoria:

- Chiedesi la nomina di C.T.U. che proceda alla quantificazione dei danni subiti dall'odierno attore sì come individuati in parte narrativa (mancato guadagno e perdita di avviamento).

Con vittoria di anticipazioni e compenso professionale di lite".

FATTO

Con atto di citazione del 15.03.2017, regolarmente notificato, l'odierno attore – premesso di aver svolto, giusta contratto di sub-mandato del 29.01.2005, attività di trasferimento di denaro dall'Italia all'estero (transfer money), per conto dell'ente odierno convenuto, il quale, in data 24.09.2013, aveva tuttavia ingiustificatamente interrotto il servizio *de quo* – conveniva in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'interruzione e della mancata riattivazione del servizio medesimo, quantificati in € 68.756,11.

Esponeva, all'uopo, che:

- l'interruzione e il mancato ripristino del servizio *de quo* gli avevano causato pregiudizi (mancato guadagno e sviamento della clientela) tali da costringerlo a stipulare, in data 18.05.2014, un nuovo contratto di sub-mandato al fine di riavviare la propria attività;

- il ripristino del servizio medesimo aveva già formato oggetto di un'ordinanza del Tribunale – che aveva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto a tal fine dallo stesso attore in data 28.11.2013 – mai ottemperata dall'ente convenuto.

Nonostante la regolarità della citazione, la società convenuta non si costituiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente, occorre dare atto della regolarità della notifica della citazione, eseguita dall'attore presso la sede legale in Roma, Via [REDACTED] n. [REDACTED].

Nel merito, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore non può essere accolta.

Osta, invero, irrimediabilmente al relativo accoglimento il fatto che - pur avendone l'onere, ex art. 2697 c.c. - l'attore non ha dato prova del diritto azionato.

Più precisamente, non ha dato prova dei danni che, a suo dire, avrebbe subito in conseguenza dell'ingiusto licenziamento patito e dell'altrettanto ingiusto omesso ripristino del rapporto, pur a seguito dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale.

Vediamo perché.

Deduce l'attore che l'immotivata interruzione del rapporto e il mancato ripristino del servizio gli avrebbero arrecato significativi pregiudizi, anzitutto in relazione al mancato guadagno derivante dall'impossibilità di svolgere il servizio in oggetto (almeno fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di "transfer money").

Senonchè, come si diceva, di tale danno non ha dato adeguata dimostrazione.

Questi, infatti, ha affidato la dimostrazione del proprio assunto ad un documento (dichiarazione dei redditi degli anni 2011/2012/2013) che non appare idoneo a documentare la perdita subita, attesa la sua inevitabile genericità (in quanto relativa all'ammontare totale dei redditi della persona) e, dunque, l'assoluta impossibilità di individuare, in assenza di altri elementi (che era evidentemente onere dell'attore fornire), la quota di reddito ascrivibile al rapporto negoziale intercorso con la convenuta.

In particolare, osserva il Tribunale che neppure dalla disamina del contratto di sub-mandato intercorso tra le parti (cfr. all. 1) è possibile ricavare elementi utili alla quantificazione del danno.

Si legge, infatti, nell'art. 10 del contratto che *"Il compenso spettante al sub-mandatario per ogni operazione relativa al servizio verrà corrisposto mensilmente, secondo quanto disposto dalle tariffe vigenti e dalle modalità indicate nelle tabelle ivi indicate (Allegati 1 e 5)"*.



Sennonchè, né le tariffe vigenti né le tabelle ivi indicate sono state prodotte, ciò che impedisce del tutto ogni quantificazione del danno.

Né, ancora, la quantificazione di questo può aver luogo per via equitativa, ex art. 1226 c.c..

Ed invero, *“Il criterio sussidiario di valutazione equitativa del danno, di cui all'art. 1226 cod. civ., è utilizzabile - sempreché sia certa l'esistenza di un danno - solo se la sua precisa determinazione incorra in una impossibilità probatoria o, quanto meno, sia ostacolata da una rilevante difficoltà..”* (Cass. 4894/1998) e, nel caso di specie tale impossibilità non sussiste.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla seconda voce di danno di cui l'attore invoca il ristoro, quella relativa allo “sviamento della clientela”.

Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui *“Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito(Nella fattispecie, relativa alla revoca illegittima da parte del cliente di un incarico di mediazione immobiliare, la S.C. ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che il danno subito dal mediatore potesse essere liquidato parametrandolo alle provvigioni che egli avrebbe incassato ove avesse portato a termine l'incarico, basandosi sulla sola circostanza che, al momento della revoca, avesse ricevuto numerose proposte di acquisto del bene oggetto del contratto).*

Orbene, in applicazione del principio che precede, era onere dell'attore dare prova sia dell'effettivo sviamento della clientela che del mancato guadagno da esso derivato.

Sennonchè, nessun elemento, neppure indiziario, è stato offerto dall'attore.



Ne, ancora, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, la quantificazione dei danni richiesti dall'attore può aver luogo mediante c.t.u..

E' noto, infatti (così Cass. 30218/3017 e, nello stesso senso, Cass. 10373/2019), che *"La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati"*.

Da quanto precede discende che la domanda non può essere accolta.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, attesa la contumacia della convenuta, le spese sostenute dall'attore vanno lasciate a suo carico.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando,

RIGETTA la domanda dell'attore;

LASCIA a carico di questo le spese processuali.

Palermo, 10.05.2022

Il Giudice

Dott. Andrea Compagno

